

Indice

- 1. Premesse
- 2. Le aggiunte alle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
- 3. Le modifiche apportate al Codice civile
- 4. Le modifiche apportate al D.lgs. 127/1991
- 5. Ambito di applicazione delle modifiche apportate dall'articolo 24 della Legge Europea
- 6. Considerazioni conclusive

1. Premesse

Il 17 gennaio 2022, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la **legge 23 dicembre 2021, n. 238**, recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*", che entrerà in vigore il 1° febbraio 2022 ("**Legge Europea**").

Tra le varie novità introdotte dalla Legge Europea, il Capo IV, rubricato "Disposizioni in materia di affari economici e monetari" contiene delle previsioni rilevanti in merito all'armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia di bilancio di esercizio e bilancio consolidato con la disciplina europea contenuta all'interno della direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013¹.

Tale direttiva, da ultimo modificata ed integrata ad opera della direttiva 2021/2101/UE del 24 novembre 2021, era stata recepita in Italia per mezzo del D.lgs. 139/2015. Il recepimento interno della direttiva, però, non era stato completato: infatti, il citato decreto legislativo si era limitato a recepire la parte della direttiva 2013/34/UE relativa "alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge".

<u>L'articolo 24 della Legge Europea</u> ha invece provveduto a dare piena attuazione alle disposizioni della direttiva 2013/34/UE, in particolare, in materia di bilancio di esercizio e bilancio consolidato, prevedendo modifiche ed aggiunte a talune disposizioni:

- (i) delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie;
- (ii) del Codice civile;
- (iii) del D.lgs. 127/1991.

2. Le aggiunte alle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie

Il <u>comma 1 dell'art. 24 della Legge Europea</u> ha aggiunto all'articolo 111 *duodecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (Regio decreto 30 marzo 1942, n. 318) un nuovo comma, che estende l'applicazione dell'obbligo per le società in nome collettivo o in accomandita semplice di redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni "anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea o società soggette al diritto di un altro Stato assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea".

^{1.} Direttiva relativa "ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio".

3. Le modifiche apportate al Codice civile

Il <u>comma 2 dell'articolo 24 della Legge Europea</u> dispone una serie di modifiche a talune disposizioni del Codice civile in materia di (i) struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, (ii) bilancio in forma abbreviata e (iii) bilancio delle micro-imprese.

In particolare, il comma 2 dell'articolo in commento interviene:

- a. integrando il comma 6 dell'art. 2423 *ter* c.c. (in materia di struttura dello stato patrimoniale e del conto economico) con una disposizione che specifica che nei casi in cui la compensazione di partite è ammessa dalla legge, è necessario indicare nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione;
- b. sostituendo al quarto comma dell'art. 2435 *bis* c.c. (in materia di bilancio in forma abbreviata) il rimando ai soli commi 2 e 5 dell'art. 2423 *ter* c.c. e prevedendo che ora, alla luce dell'integrazione di cui al punto a. che precede, il richiamo comprenda anche il sesto comma dell'art. 2423 ter c.c.. Di conseguenza, nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, la nota integrativa del bilancio di esercizio dovrà indicare anche le informazioni richieste dal dettato del nuovo sesto comma dell'art. 2423 *ter* c.c.²;
- c. aggiungendo dopo il quarto comma dell'articolo 2435 ter c.c. (in materia di bilancio delle micro-imprese) un nuovo comma. La nuova disposizione normativa comporta l'esclusione dell'applicazione agli enti di investimento ed alle imprese di partecipazione finanziaria delle previsioni contenute (i) nello stesso art. 2435 ter c.c.; (ii) nel sesto comma dell'art. 2435 bis c.c. (relative all'esonero per le società che possono redigere il bilancio abbreviato della predisposizione della relazione sulla gestione, qualora siano fornite nella nota integrativa le informazioni di cui ai nn. 3) e 4) dell'art. 2428 cc.) e, infine, (iii) nel secondo comma dell'art. 2435 bis c.c. (in relazione ai contenuti dello stato patrimoniale del bilancio in forma abbreviata) "con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D";
- d. aggiungendo al secondo comma dell'art. 2361 c.c. una disposizione che specifica che l'informazione resa dagli amministratori della società nella nota integrativa del bilancio in merito all'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime dovrà altresì indicare "la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato".

² Il nuovo testo dell'articolo 2423 ter, comma 6, c.c. recita "Sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione" (sottolineata la parte aggiunta dalla Legge Europea).

4. Le modifiche apportate al D.lgs. 127/1991

Il <u>comma 3 dell'articolo 24 della Legge Europea</u> prevede, poi, una serie di modifiche alle disposizioni del D.lgs. 127/1991 ("Attuazione delle Direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69", di seguito "**Decreto**").

In particolare, il comma 3 dell'articolo 24 della Legge Europea:

- a. aggiunge dopo il comma 3 dell'articolo 26 del Decreto (in materia di imprese controllate) due nuovi commi (3 bis e 3 ter). Il nuovo comma 3 bis dell'art. 26 del Decreto dispone che, nell'ambito dell'individuazione delle imprese obbligate alla redazione del bilancio consolidato, "la titolarità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata è ridotta dai diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese". Quanto, invece, al nuovo comma 3 ter dell'art. 26 del Decreto, si chiarisce che "le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite";
- b. all'articolo 27 del Decreto (in relazione ai casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato):
 - L al comma 1, chiarisce che il calcolo dei limiti previsti in materia di attivi degli stati patrimoniali, totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e dipendenti occupati in media durante l'esercizio per verificare l'esenzione delle imprese controllanti dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato debba essere effettuato "su base consolidata";
 - L aggiunge, dopo il comma 1, il nuovo comma 1 bis, che recita "la verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1, lettere a) e b) [i.e. 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali e 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, ndr], sono maggiorati del 20 per cento";
 - L modifica il comma 2, che, se in precedenza faceva riferimento al "comma precedente" (che era dunque il comma 1), ora, invece, dopo l'inserimento del comma 1 bis, è stato ritoccato per far sì che il riferimento sia nuovamente ai casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato di cui al comma 1 dell'articolo 27 del Decreto;
- c. aggiunge dopo il comma 1 dell'articolo 39 del Decreto (in relazione agli elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni) il nuovo comma 1 bis, in cui si prevede che all'interno dell'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate indicato dall'art. 38, comma 2, lett. d), del Decreto è necessario indicare "per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato". Inoltre, il nuovo comma 1 bis prevede poi la facoltà di omettere tali informazioni "quando l'impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile".

5. Ambito di applicazione delle modifiche apportate dall'articolo 24 della Legge Europea

Quanto all'ambito di applicazione delle disposizioni in commento, il comma <u>4 dell'articolo 24 della Legge Europea</u> dispone, infine, che "le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019".

6. Considerazioni conclusive

Le modifiche ed integrazioni apportate dall'articolo 24 della Legge Europea proseguono il progressivo iter di armonizzazione della normativa nazionale a quella europea.

Le disposizioni in questione dovranno essere attentamente esaminate dalle imprese e dai soggetti coinvolti nella predisposizione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, al fine di adattare la prassi redazionale della documentazione contabile ai nuovi canoni introdotti dalla Legge Europea.

Pierluigi Tusino Associate

pierluigi.tusino@rplt.it



Marco Gardino Partner

marco.gardino@rplt.it



TORINO
MILANO
ROMA
BOLOGNA
BUSTO ARSIZIO
AOSTA